

Introduzione

Di solito poco resta a raccomandare il misticismo, una volta che questo venga trasposto dal caldo crepuscolo del mito e della finzione alla fredda luce indagatrice dei fatti e della ragione. A meno che non risuoni entro il proprio magico e mistico cerchio, il suo linguaggio apparirà spesso povero e persino leggermente folle, mentre le sue piú conturbanti metafore e le piú fiorite immagini, private delle loro ali iridescenti, assomigliano alla patetica e pietosa figura dell'Albatros di Baudelaire. Il misticismo politico in particolare è esposto al pericolo di perdere il suo fascino e diventare completamente privo di senso, una volta tolto dal proprio contesto originale, dal proprio tempo e luogo.

La finzione mistica dei Due Corpi del Re quale venne diffusa a cominciare dai giuristi inglesi del periodo Tudor, non costituisce un'eccezione a questa regola. Essa è stata spietatamente stroncata da Maitland in uno studio molto stimolante e divertente su «la Corona come *corporation*»¹. Con tocco fortemente sarcastico ed ironico il grande storico del diritto inglese ha illustrato a quali follie poteva portare e in realtà portò la finzione del re come *corporation sole*, mostrando allo stesso tempo le devastazioni che alla logica burocratica doveva recare la teoria di un re dai due corpi e di una duplicata regalità. Maitland fa un brillante bisticcio sul re «*parsonificato*»^{*} e descrive la teoria dei Due Corpi del Re «come un meraviglioso dispiego di metafisico – o potremmo dire metafisiologico – nonsense».

Traendoli dal suo granaio, ammirevolmente fornito, di *exempla* giuridici, Maitland è stato in grado di produrre un gran numero di casi che illustrano l'assurdità di questa dottrina. Ci racconta così

¹ F. W. Maitland, *The Crown as Corporation*, in *Selected Essays*, Cambridge 1936, pp. 104-27 (ristampa da «*Law Quarterly Review*», xvii (1901), pp. 131-46).

^{*} Gioco di parole tra *parson* (parroco) e *person* (persona) [N. d. T.].

la storia di re Giorgio III che dovette presentarsi al Parlamento per ottenere il permesso ad avere una certa terra come uomo e non come re, «poiché i diritti non negati ad alcuno dei sudditi di Sua Maestà, venivano a lui negati». Aggiunge l'altro delizioso caso riguardante i fittavoli di uno dei traditori della ribellione del 1715, la cui baronia era stata confiscata e trasmessa al re: i fittavoli erano giubilanti per questo cambio di signoria, perché, guardando al fatto che ora della baronia era «investita sua maestà, i suoi eredi e successori nella loro capacità politica, che per disposizione di legge non muore mai», essi ritenevano che da allora in poi sarebbero stati esentati dal pagare il consueto canone in occasione della morte del loro (sino a quel momento semplicemente mortale) signore. Ma il Parlamento li deluse, adottando la sorprendente decisione che in quel caso il re doveva considerarsi una persona privata che poteva morire e quindi i fittavoli avrebbero dovuto pagare le tasse come prima. E Maitland è stato persino in grado di provare che il famoso anche se apocrifo detto di Luigi XIV *l'état c'est moi* – o, in questa materia, lo scolastico *papa qui potest dici ecclesia* – venne ufficialmente riconosciuto anche in Inghilterra: una legge del 1887 decretò che «le formule “servizio civile permanente dello Stato”, “servizio civile permanente di sua Maestà”, “servizio civile permanente della Corona” sono d'ora in poi dichiarate aver lo stesso significato», – il che, come nota Maitland, «è un pasticcio»².

La tentazione di ridicolizzare la teoria dei Due Corpi del Re è davvero forte quando si legge senza esservi preparati la descrizione al contempo fantastica e sottile del supercorpo o corpo politico del re resa da Blackstone in un capitolo dei suoi *Commentaries* e che efficacemente riassume il risultato di alcuni secoli di pensiero politico e speculazione giuridica. Da quelle pagine emerge lo spettro di un assolutismo esercitato non dallo «Stato» astratto, come nei tempi moderni, né dalla «legge» astratta come nell'alto Medioevo, ma da un'astratta finzione fisiologica che rimane probabilmente senza paralleli nel pensiero secolare³. Che il re sia immortale per-

² *Ibid.*, p. 117. Che questo «pasticcio» non fosse proprio solo dell'Inghilterra era cosa certamente non ignota a Maitland, visto che Otto von Gierke, in *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, III, Berlin 1891, p. 294, nota 148, cita un parallelo sorprendente. Antonio da Budrio, un canonista del XIV secolo, afferma che non vi è differenza per quanto riguarda l'appartenenza della proprietà ecclesiastica «Sive dicas Christum, sive praelatum, sive ecclesiam universalem, sive particularem possidere, sive episcopum, sive alium praelatum, sive Papam vicarium Christi».

³ Sir William Blackstone, *Commentaries on the Law of England*, I, c. 7 (la prima edizione è del 1765), pp. 237 sgg.

ché giuridicamente egli non può mai morire o che egli non sia mai dal punto di vista giuridico un minore, sono affermazioni che ci sono familiari. Ma si va oltre la normale immaginazione quando si dice che il re «è non solo incapace di *far* male ma persino di *pensar* male: egli non può mai voler fare una cosa sconveniente, in lui non vi è follia o debolezza»⁴. Inoltre il re è invisibile⁵, e sebbene egli non possa mai esercitare le funzioni del giudice nonostante sia la «fontana della giustizia», possiede l'ubiquità giuridica: «Sua Maestà dal punto di vista della legge è sempre presente in tutte le corti, sebbene non possa personalmente distribuire la giustizia»⁶. La condizione superumana, di «assoluta perfezione», di questa regale *persona ficta* è, per così dire, il risultato di una finzione entro la finzione: è inseparabile da un peculiare concetto della teoria riguardante le *corporation*, quello di *corporation sole*. Blackstone assegna interamente ai romani l'invenzione dell'idea di *corporation* – «ma le nostre leggi hanno considerevolmente raffinato e migliorato questa invenzione, come spesso accade al genio della nazione inglese: particolarmente per quanto riguarda le *corporation sole*, consistenti di una sola persona, delle quali i giuristi romani non avevano nozione»⁷.

Siamo solitamente più abituati a trovare questo genere di irrealtà concepite dall'uomo – davvero strane costruzioni della mente umana che si fa infine schiava delle proprie stesse finzioni – nella sfera religiosa piuttosto che nel dominio, reputato sobrio e realistico, della legge, della politica e del diritto costituzionale; i commenti spesso caustici di Maitland sono quindi comprensibili e paiono giustificati. Tuttavia la dottrina, apparentemente ridicola e per molti aspetti goffa, dei Due Corpi del Re non possiede solo questi tratti comicamente fisiologici. Lo stesso Maitland era pienamente consapevole che questo teorema fornì, come minimo, un'importante finzione euristica che servì per un certo periodo ai giuristi «per armonizzare il diritto moderno con quello antico», o per porre in accordo le concezioni personali del governo con quelle

⁴ *Ibid.*, I, p. 246.

⁵ L'invisibilità del re non è menzionata direttamente da Blackstone, ma fa parte delle definizioni ordinarie del corpo politico; vedi oltre, cap. 1, nota 2, per Plowden «il corpo politico è un corpo che non può essere visto o toccato»; o il *Calvin's Case* (1608) in Sir Edward Coke, *The Reports* (ed. a cura di G. Wilson, London 1777, VII, p. 10a) «perché la capacità politica è invisibile e immortale» (cfr. anche p. 12a).

⁶ Blackstone, *Commentaries* cit., I, p. 270.

⁷ *Ibid.*, I, c. 18, p. 469; Maitland, *Selected Essays* cit., p. 75.

impersonali⁸. Un grande medievalista come Maitland sapeva perfettamente che la curiosa finzione della «maestà gemellare» aveva una tradizione molto lunga e una storia complessa che «ci porterebbe nelle profondità del pensiero politico e giuridico del Medioevo»⁹.

Maitland non ha, ahimè, scritto questa storia, anche se egli ha forse lasciato alcune preziose tracce in questa direzione. Né la definizione di questa storia, specialmente per quanto riguarda il cruciale xv secolo, cesserà di restare un soggetto interessante e promettente per uno dei numerosi e dotti studiosi della storia giuridico-costituzionale inglese, in quanto il presente studio non pretende di colmare la lacuna. Esso si propone solo di delineare il problema storico come tale, abbozzare in modo assolutamente superficiale, occasionale e incompleto il contesto storico generale della dottrina dei Due Corpi del Re, e dare se possibile la collocazione esatta di questo concetto all'interno del pensiero e della teoria politica medievale.

⁸ Vedi le osservazioni di Maitland in F. Pollock e F. W. Maitland, *The History of English Law*, Cambridge 1898 e 1923², I, pp. 512 e 495; e Maitland, *Selected Essays* cit., pp. 105 sgg.; cfr. inoltre Id., *The Corporation Sole*, in «Law Quarterly Review», xvi (1900), pp. 335-54 (ora in *Selected Essays* cit., pp. 73-103), con un notevole elenco di casi tratti dagli annuari giudiziari, in cui Maitland spiega magistralmente gli effetti dell'*Eigenkirchenrecht* del primo Medioevo sugli sviluppi successivi, incluso il concetto di *corporation sole*.

⁹ Maitland, *Selected Essays* cit., p. 105.